



Famiglia e minori di fronte ai tempi che cambiano: le riforme necessarie per un sistema ormai datato

DI GIOVANNA RUO - *Presidente di CamMiNo - Camera Minorile Nazionale*

Sembra che l'auspicata stagione di riforme nel diritto di famiglia e minorile sia iniziata: dopo l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la legge delega al Governo sull'unificazione dello *status filiationis* torna alla Camera e il Senato si accinge a esaminare con la procedura d'urgenza i disegni di legge unificati in materia di giudice unico specializzato per la famiglia e le persone minori di età, per dare finalmente unitarietà alla giurisdizione frazionata tra giudici diversi (tribunale per i minorenni e tribunale ordinario) con diversa composizione (tribunale per i minorenni con il collegio integrato da giudici esperti).

Doveroso plaudere al fermento riformista, soprattutto da parte di chi da anni sottolinea vetustà, lacunosità e contraddittorietà della normativa.

Basti pensare ad alcuni clamorosi esempi: nel nostro sistema codicistico la cura dei figli è prevista solo per i genitori separati e per il tutore. Il pensiero giuridico europeo va verso la responsabilità genitoriale (si veda il regolamento Ce n. 2201/2003 e il lavoro della European Commission on Family Law sulle Parental Responsibilities) ma il nostro codice parla di potestà.

Mentre la normativa sul tutore è incentrata su aspetti patrimoniali, la maggior parte delle tutele interessa persone minori di età migranti con problematiche affatto diverse.

Il nostro sistema successorio è rigido perché volto a disciplinare situazioni nelle quali ogni persona formava un'unica famiglia per tutta la vita: oggi il sempre più frequente proliferare di nuclei familiari per un unico soggetto richiederebbe una maggiore duttilità. E così via: accesso alle origini per gli adottati, necessità di mantenere il legame con gli affida-

tari per i bambini dichiarati in stato di abbandono, questione del cognome, divorzio breve, assenza di garanzie processuali per procedimenti relativi alla potestà genitoriale.

Quindi ben venga una stagione di riforme: ma proprio recenti interventi riformatori che già richiedono una rivisitazione (legge 54/2006) o hanno richiesto plurimi interventi demiurgici da parte della Corte di cassazione (legge 149/2001) e anche la recente vicenda emendativa della legge delega al Governo sull'unificazione dello *status filiationis* inducono qualche riflessione metodologica.

La parificazione tra figli nati nel e fuori dal matrimonio non sarà effettiva fino a che non si daranno a tutti le stesse garanzie e tutele nel momento delicatissimo della vicenda disgregativa della coppia genitoriale: non ci sarà uguaglianza di trattamento giuridico se i figli nati fuori dal matrimonio, quando i genitori si lasciano o non convivono, continueranno a non avere provvedimenti prov-

visori che stabiliscano, mentre prosegue il giudizio, con chi e dove vivranno, con quali modalità sarà garantita la loro relazione con il genitore non convivente, come questi contribuirà al loro mantenimento; non ci sarà effettiva parificazione fino a che tali provvedimenti provvisori non avranno le stesse caratteristiche (ultrattività, esecutività e reclamabilità) di quelli di identica natura assunti in separazione e divorzio.

Non ci sarà vera uguaglianza fino a che i provvedimenti definitivi non saranno appellabili come quelli emanati per i figli dei genitori coniugati e fino a che i provvedimenti emessi in Corte d'appello non saranno ricorribili in Cassazione per tutti i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedu-

Il tema della settimana

Alcune novità normative e istituzionali sembrano mostrare che qualcosa si muove nel campo del diritto di famiglia e dei minori, oggi caratterizzato da meccanismi ingessati, concepiti per una realtà sociale ormai consegnata al passato. Vanno rinnovati il sistema successorio e la disciplina delle tutele, mentre occorre garantire la parificazione processuale per tutti i figli. E, più in generale, anche l'ordinamento italiano deve essere aggiornato ispirandosi alle indicazioni che provengono dall'Unione europea e dalle migliori pratiche adottate sul piano internazionale. Su questi temi interviene Giovanna Ruo, presidente della Camera minorile nazionale



ra civile. Il disegno di legge n. 2805 S approvato in Senato prevede finalmente alcune garanzie patrimoniali (pagamento diretto, ipoteca giudiziale, sequestro nei termini di cui alla legge divorzile) ma ha eliminato la disciplina processuale approvata alla Camera.

Né convince la prospettiva di prevedere un unico rito per tutti i figli in ossequio al principio della semplificazione.

Infatti le questioni di affidamento e mantenimento dei figli nati nel matrimonio sono stabilite contestualmente a quelle che riguardano i loro genitori, la cui relazione ha una giuridica rilevanza, costituzionalmente garantita (articolo 29 della Costituzione).

Separazione e divorzio sono riti speciali in forza della questione di *status* coniugale che ne costituisce oggetto principale.

Così non può essere per i figli dei genitori non coniugati, ai quali però debbono essere assicurate pari garanzie anche processuali. Ci si augura che la Camera colmi la lacuna.

La vicenda di cui sopra, non dissimile da altre che hanno portato all'approvazione di normative poi rivelatesi non del tutto adeguate e bisognevoli di rivisitazioni, sembra imporre un discorso sul metodo, di cartesiana memoria.

Troppo spesso una visione parziale, pur di ottimi intenti, si sovrappone a una pacata riflessione di sistema e l'appanna fino a farla scomparire.

È invece necessario che le riforme avvengano secondo una visione di insieme che vada a ricomporre il sistema coerentemente secondo i principi emersi anche in sede europea della tutela prioritaria della persona, in particolare se soggetto vulnerabile.

Nelle relazioni familiari emerge da una parte la sottolineatura della libertà personale di ciascuno in base al principio di autodeterminazione, dall'altra vige il principio del superiore interesse del minore quale criterio determinante e prioritario di giudizio (articolo 3 della Convenzione di New York; legge 176/1991; articolo 24 della Carta di Nizza), "clausola generale" dell'ordinamento.

Tale interesse coincide con la tutela prioritaria

delle sue migliori condizioni di sviluppo psicofisico da attuarsi anche con compressione dei diritti degli altri soggetti adulti.

Ne derivano specificità della giurisdizione che riguarda i figli minori di età e le loro relazioni familiari: quella civile mira alla (ri)costruzione delle relazioni familiari su assetti diversi in funzione del superiore interesse del figlio minore; quella penale mira al suo pieno recupero (ri)educativo e postula anche interventi civili (almeno di sostegno e rafforzamento) sulla potestà genitoriale.

Ne conseguono peculiarità processuali nel civile: poteri officiosi del giudice e non vigenza del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato,

necessaria audizione del minore; regolamentazione di sua rappresentanza e difesa quando si trovi in conflitto di interessi con i rappresentanti legali (legge 77/2003).

Ne deriva anche che l'unità della giurisdizione minorile civile e penale ha la sua ragion d'essere.

In sede europea il disegno delle riforme è stato tracciato: le Linee Guida del Consiglio d'Europa (2010), il cui recepimento negli ordinamenti interni è stato indicato dalla Commissione europea come uno degli obiettivi dell'Unione nell'Agenda europea per i diritti

del minore (2011), dettano regole processuali per i procedimenti in cui questi è coinvolto e prevedono che gli operatori del settore debbano essere specializzati con formazione multidisciplinare, necessaria per individuare "the best interest of the child": ne consegue che il giudice debba avere competenza esclusiva. Specializzazione e formazione multidisciplinare, esclusività delle funzioni debbono coniugarsi con il criterio pure indicato da strumenti europei: prossimità del giudice.

L'insieme di questi principi costituisce una check list di criteri in base ai quali valutare i progetti di riforma che dovrebbero essere considerati per la loro idoneità a individuarne al meglio gli strumenti attuativi. ■

**Doveroso plaudere
al fermento riformista,
soprattutto da parte di chi
da anni sottolinea vetustà,
lacunosità e contraddittorietà
della normativa.
Ma recenti interventi
che già richiedono
una rivisitazione
inducono qualche
riflessione metodologica**



Per saperne di più:

www.cameraminorile.com

